



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 274 DEL 23 gennaio 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 20-21 gennaio 2001 – Quindicesima giornata andata

Atalanta-Fiorentina 0-0
Bari-Reggina 2-1
Bologna-Verona 1-0
Lazio-Internazionale 2-0
Milan-Roma 3-2
Napoli-Udinese 0-1
Parma-Lecce 1-1
Perugia-Juventus 0-1
Vicenza-Brescia 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 22-23 gennaio 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 51

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 20-21 gennaio 2001 – Quindicesima giornata andata

Gara Soc. Napoli – Soc. Udinese

Il Giudice Sportivo,

letto il rapporto dell'Arbitro;
rilevato che:

- al 45° del primo tempo sostenitori della Soc. Napoli, sistemati in una curva, lanciavano un razzo che scoppiava all'altezza del centro campo, provocando stordimento a due calciatori, che dovevano essere sottoposti a cure mediche, con conseguente interruzione del giuoco per circa un minuto;
- al 43° del secondo tempo un sostenitore del Napoli entrava sul terreno di giuoco venendo bloccato dal personale di pubblica sicurezza;
- al 48° del secondo tempo altro sostenitore della Soc. Napoli entrava sul terreno di giuoco e doveva essere nuovamente bloccato dalle Forze dell'Ordine;

osserva:

il fatto verificatosi al 45° del primo tempo presenta caratteri di straordinaria gravità per l'estrema pericolosità del lancio del razzo, in considerazione del relevantissimo pericolo per l'incolumità delle persone presenti sul terreno di giuoco.

Tale proditoria condotta ben poteva cagionare danni notevoli all'integrità fisica di calciatori o Ufficiali di gara, e solo una fortunata coincidenza ha fatto sì che il pregiudizio sia stato contenuto in un effetto di stordimento riportato da due calciatori, che hanno poi potuto continuare regolarmente l'incontro.

La descrizione di quanto avvenuto è sufficiente, senza necessità di ulteriori motivazioni, ad illustrare la criminosità dell'atto perpetrato da sostenitori della Società Napoli, i quali hanno utilizzato nella circostanza un mezzo estremamente pericoloso (come una pistola lancia-razzi) idoneo ad effettuare il lancio di un ordigno con una gittata così lunga da raggiungere un punto del campo così remoto dal luogo del lancio.

Alla valutazione di straordinaria gravità del gesto, in sé considerato, va aggiunto doverosamente un giudizio severo per la recidività dimostrata, nel corso della presente stagione, dai sostenitori della Soc. Napoli. Tale aspetto, già sottolineato dalla decisione adottata da questo Giudice con il C.U. n. 193 del 4 dicembre ultimo scorso, trova riscontro nella recente sentenza della Commissione d'Appello Federale del 14 dicembre u.s. che, pur annullando la squalifica del campo alla Soc. Napoli inflitta dai Giudici di prima e seconda istanza, ha irrogato la diffida alla Soc. Napoli per la condotta dei suoi sostenitori. Il delinquenziale gesto compiuto in occasione della gara attualmente in esame dimostra, di evidenza, che la diffida non ha sortito alcun effetto positivo sul piano della prevenzione di comportamenti gravemente violenti ad opera di sostenitori della Soc. Napoli.

Appare, pertanto, unica sanzione adeguata a reprimere simili atti la squalifica del campo, misura adeguata alla gravità dell'episodio e più idonea, anche ad evitare il ripetersi in occasione delle partite disputate dalla Soc. Napoli sul terreno di casa.

L'ulteriore ammenda di L. 15.000.000 rappresenta, dal canto suo, pena proporzionata all'indebito ingresso sul terreno di giuoco di due sostenitori della Soc. Napoli, anche in considerazione della recidiva per simili episodi.

P.Q.M.

Delibera di infliggere alla **Soc, Napoli**:

la squalifica del campo di giuoco per **una giornata effettiva di gara** e l'ammenda di L. 15.000.000.

Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di competenza.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di L. 40.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, più volte nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco fumogeni e fatto esplodere bombe carta, in particolare, determinando al 3° ed al 14° del primo tempo, l'interruzione del giuoco, e provocando al 4° ed al 22° del secondo tempo, con due bombe carta una situazione di pericolo per l'incolumità del portiere avversario; per aver indirizzato, al 32° del primo tempo, un fumogeno verso un settore della tribuna occupato da sostenitori della squadra avversaria con conseguente rischio per la loro sicurezza; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 30.000.000 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori fatto esplodere nei primi minuti della gara tre bombe carta all'interno del recinto di giuoco con notevole fragore; per avere suoi sostenitori, sistemati in una curva, esposto per due minuti al 13° del secondo tempo, uno striscione di dimensioni assai rilevanti, contenente una frase intimidatoria nei confronti di un Arbitro della Commissione Arbitri Nazionale; entità della sanzione determinata in considerazione del significato straordinariamente minaccioso delle parole usate; recidiva quanto al primo addebito.

Ammenda di L. 30.000.000 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato una bottiglia in plastica piena d'acqua verso un calciatore avversario, sfiorandolo; per avere, durante l'intero incontro, lanciato monete, arance ed altri oggetti verso l'area di rigore avversaria; per avere all'inizio ed al 13° del secondo tempo, scagliato sul terreno di giuoco alcuni bengala; recidiva specifica.

Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni, e per aver fatto esplodere due petardi con notevole fragore; per avere una decina di suoi sostenitori, dopo il fischio finale, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco con modalità pacifiche; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. **VERONA** per avere suoi sostenitori, durante l'incontro e con prevalenza nel corso del secondo tempo, intonato in alcune occasioni cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di calciatori della squadra avversaria; recidiva specifica.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, in occasione di un calcio d'angolo a favore della squadra avversaria, effettuato un fitto lancio sul terreno di giuoco di agrumi, mele e monete; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante il primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni che dovevano essere rimossi da personale addetto alla sicurezza; recidiva specifica.

Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere nel corso del secondo tempo, due petardi con notevole fragore all'interno del recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato una decina di fumogeni sul terreno di giuoco; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DICARA Giacomo (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per comportamento non regolamentare in campo (Quinta, Sesta, Settima sanzione).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BISOLI Pier Paolo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

COLUCCI Giuseppe (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GIUNTI Federico (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SIMEONE Diego Pablo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VARGAS Jorge (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

DONI Cristiano (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

BACHINI Jonathan (Brescia).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

ITALIANO Vincenzo (Verona)

OLIVE Renato (Bologna).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ALBERTINI Demetrio (Milan)

GARGO Mohammed (Udinese)

JUGOVIC Vladimir (Internazionale)

ROQUE JUNIOR Jose' Vitor (Milan).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ALMEYDA Matias (Parma)

GIANNICHECKA Giuliano (Udinese)

TORRICELLI Moreno (Fiorentina).

QUINTA SANZIONE

CAFU EVANGELISTA De Morais Marcos (Roma).

SECONDA SANZIONE

BLASI Manuele (Perugia)
BRESSAN Mauro (Fiorentina)
CONTICCHIO Alessandro (Lecce)
KOZMINSKI Marek (Brescia)
MEZZANO Luca (Reggina)
TARANA Emiliano (Perugia)
ZAGO Antonio Carlos (Roma).

PRIMA SANZIONE

BEGHETTO Massimo (Vicenza)
GONNELLA Natale (Verona)
MONTERO Ronald Paolo (Juventus)
MOZART Santos Batista (Reggina)
VICARI Salvatore (Reggina)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

TONI Luca (Vicenza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione) .

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000

MARINO Francesco (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione) .

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ENYNNAYA Ugochukwu (Bari)
MARGIOTTA Massimo (Udinese).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 febbraio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 GENNAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro